Delibera VIS 4/10

Proroga del termine per librio dei dati contabili di cui alliarticolo 4, comma 1, della deliberazione dellibrio della per librio della deliberazione dellibrio della per librio della deliberazione della della per librio della del

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09), recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, <u>VIS n. 109/08</u> (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la comunicazione di Esso Italiana S.r.l. del 21 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 3072/A del 21 gennaio 2010).

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 1, della deliberazione VIS 133/09 dispone che gli operatori che hanno aderito alla modalità di verifica previste dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione VIS 109/08, per i quali siano stati riscontrate variazioni positive dello "stacco", devono trasmettere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione VIS 133/09, i dati contabili richiesti dall'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 a partire dall'anno 2007:
- è pervenuta all'Autorità richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, per l'invio dei suddetti dati contabili da parte degli operatori, al fine di consentire la predisposizione delle informazioni richieste;
- la correttezza e completezza delle informazioni richieste ai sensi del citato articolo 4, comma 1, della
 deliberazione VIS 133/09, sono elementi fondamentali per lo svolgimento delle analisi di primo e secondo livello
 volte a verificare la puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (c.d. Robin
 Hood Tax) sui prezzi al consumo da parte degli operatori.

DELIBERA

- 1. il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione VIS 133/09 è prorogato al 28 febbraio 2010;
- 2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

28 gennaio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis